

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione bozza di Protocollo d'Intesa relativa all'installazione di infrastrutture di ricarica "fast recharge plus" nel territorio comunale.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 14,45 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore		X
totali			2	1

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la sig.ra VICENZI Marzia,

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione bozza di Protocollo d'Intesa relativa all'installazione di infrastrutture di ricarica "fast recharge plus" nel territorio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la bozza di Protocollo d'Intesa relativa all'installazione di infrastrutture di ricarica "fast recharge plus" nel territorio comunale, allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate integralmente le premesse indicate nella suddetta bozza;

Preso atto degli impegni richiesti al Comune, i quali non prevedono costi a carico del Bilancio Comunale, né in forma diretta né in forma indiretta;

Ritenuto opportuno approvare detto protocollo d'intesa;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art.49, D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Ufficio Tecnico;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo d'Intesa relativa all'installazione di infrastrutture di ricarica "fast recharge plus" nel territorio comunale, allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare i competenti responsabili di servizio di tutti gli atti propedeutici e conseguenti, compresa la sottoscrizione del documento definitivo;
3. successivamente, con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

☐ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:
(F. Barbieri) _____

☒ ☐ Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Sarino) _____ **F.TO**

Vicolungo, 11 LUG, 2017

F = favorevole
C = contrario

F.TO Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 178.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il12 LUG. 2017..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 12 LUG. 2017

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo,12 LUG. 2017.....

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Il Comune di xxxxxx, con sede legale in XXXXXX, codice fiscale rappresentato dal Sindaco, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale – da una parte
-

e-distribuzione S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, con sede legale in Via Ombrone n. 2, 00198 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779711000, capitale sociale € 2.600.000.000,00, rappresentata nel presente atto da _____ in qualità di _____ (di seguito più brevemente denominata “ED ”), – dall'altra parte –

e

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile.
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA.
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente.

- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”.
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.
- Le Parti riconoscono che, in considerazione dello stato ancora nascente del mercato dei veicoli elettrici, occorre mettere in atto azioni di sperimentazione volte a supportare il pieno sviluppo del mercato stesso.
- ED considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita nel medio termine.
- ED ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (“EV Charging Stations”, ovvero “Pole Station”, “Box Station”, “Fast Recharge”, “Fast Recharge Plus”, “V2G Station”), gestite con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric Mobility Management”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- ED ha sottoscritto importanti accordi per la realizzazione di reti di ricarica e la promozione della mobilità sostenibile in diverse Regioni italiane, con il coinvolgimento di Comuni, Enti locali, Aziende di servizio, altri Distributori di energia, tutti allineati rispetto agli obiettivi sopra indicati;
- La rete delle infrastrutture su strade ad alto scorrimento, rappresentano lo scenario ideale per procedere all’avvio di diversi programmi legati alla sperimentazione nel campo della mobilità elettrica e delle relative reti di ricarica nelle lunghe percorrenze.
- Le Parti ritengono che le forme di partecipazione condivisa, espresse mediante “accordi volontari” con le Istituzioni nazionali e territoriali, siano coerenti con il proprio programma di “social responsibility” e rappresentino gli strumenti più idonei per attuare una politica energetica per lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle comunità.

Considerato in particolare che

Enel spa è coordinatore del progetto EVA+, un'iniziativa promossa e supportata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e finanziata dall'UE nell'ambito del bando CEF "Connecting Europe Facilities" e da alcune principali case automobilistiche europee (Renault, Nissan, BMW e Volkswagen) a cui collabora anche ED.

Grazie al progetto EVA+ sarà installata in Italia la prima rete di ricarica veloce per veicoli elettrici, fornendo una base essenziale per i piani di sviluppo delle mobilità elettrica su larga scala in Italia.

Il pilota prevede la creazione di una rete di ricarica ad alto contenuto innovativo per la ricarica veloce di veicoli elettrici tramite l'installazione di 180 infrastrutture di ricarica veloce AC/DC in Italia con tecnologia Enel.

Tali infrastrutture abilitano la ricarica di tutti gli autoveicoli attualmente in commercio e saranno gestite con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("*Electric Mobility Management*").

Il Comune di Barberino del Mugello è proprietario di un parcheggio pubblico situato all'uscita del casello autostradale di Barberino del Mugello in posizione strategica rispetto ad un complesso di ristoranti, bar e Outlet costituisce pertanto un punto di sosta ideale dove poter ricaricare il veicolo elettrico in circa 20 minuti durante un viaggio a lunga percorrenza.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il "**Protocollo**") le Parti intendono avviare un tavolo di lavoro congiunto sul tema della mobilità elettrica dal punto di vista strategico, tecnologico e logistico, in particolare volto a studiare e facilitare la possibilità di ampliare il raggio di percorrenza dei veicoli elettrici grazie alla installazione di infrastrutture di ricarica "Fast Recharge Plus" di ED nel territorio del Comune di XXXXXXXX.

Le Parti collaboreranno sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico-operativo per l'implementazione del progetto Eva+ nel territorio di pertinenza del Comune a partire dall'installazione di n. 1 infrastruttura di ricarica di tipo Fast Recharge in prossimità del casello autostradale di XXXXXX e in particolare presso nell'area di parcheggio di XXXXXXXX.

Inoltre le Parti s'impegnano a studiare, eventualmente sviluppare e integrare nel Programma ulteriori iniziative di mobilità elettrica, anche attraverso collaborazioni e intese con interlocutori enti pubblici e/o privati (quali aziende, enti, associazioni di categoria, Università e centri di ricerca) e ricercando le opportunità offerte da programmi finanziati. Tali collaborazioni e intese potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. soluzioni di mobilità elettrica dedicate agli spostamenti casa-lavoro, eventualmente per il tramite della rete dei mobility manager;
- b. studio e valutazione degli impatti (ambientali, sociali, economici, urbanistici e relativi ai trasporti) della mobilità elettrica sulla base dei risultati delle sperimentazioni;

servizi di trasporto collettivo a trazione elettrica

2. IMPEGNI DI ED

ED s'impegna a:

- individuare congiuntamente al Comune all'interno del parcheggio in oggetto, un'area dedicata all'installazione delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- progettare a propria cura tale area dedicata all'installazione della infrastruttura di ricarica e degli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere, a proprie cura, spese e responsabilità, le autorizzazioni necessarie alla installazione dell'infrastruttura di ricarica e alla progettazione del sito di ricarica per veicoli elettrici;
- provvedere alla fornitura e installazione della Infrastruttura di Ricarica Fast Recharge di ED per veicoli elettrici con gestione da remoto tramite sistema EMM per soddisfare le finalità individuate nel Programma;
- provvedere al collegamento della Infrastruttura di Ricarica con la rete elettrica pubblica;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- gestire, a proprie cura e spese, l' Infrastruttura di Ricarica Fast Recharge di Enel, al fine di mantenere perfettamente funzionante per l'intera durata del Protocollo, il servizio di ricarica, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;

- provvedere a tutte le attività di collaudo
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa della Infrastruttura di Ricarica
- inviare con cadenza trimestrale al Comune i dati aggregati sugli indicatori di utilizzo della infrastruttura di ricarica di seguito riportati: numero di ricariche totali, numero di ricariche per singola presa, tempo di utilizzo singola presa;
- rimuovere la stazione di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile imposto da legge o regolamento.

3. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a :

- individuare un'area idonea, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione dell'Infrastruttura di Ricarica da parte di ED presso l'area di parcheggio in oggetto;
- mettere a disposizione la porzione di suolo all'interno dell'area di parcheggio necessaria all'utilizzo di un' infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo.
- supportare ED in tutte le attività necessarie al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di ED medesima;
- autorizzare e consentire ad ED la realizzazione dell'area dedicata al servizio di ricarica elettrica comprensiva della realizzazione di due stalli e dell'installazione della infrastruttura di ricarica elettrica;

4. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al completamento del progetto EVA+ ad oggi noto per marzo 2024, fatti salvi ogni obbligo nei confronti dell'unione europea per il progetto Eva+.

c. .

5. COSTI

Dalla sottoscrizione del Protocollo e fino al termine dello stesso, ED è responsabile di tutti i costi e le spese relative all'installazione dell'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo, mentre per tutte le altre prestazioni ogni Parte sopporterà i propri costi e spese.

6. NON ESCLUSIVITA'

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti.

7. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo e sempre in linea con quanto stabilito nelle regole di bando europeo per i progetti finanziati e in particolare con il progetto Eva+. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione nè userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

8. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che ED è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e (ii) l' EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere da ED anche in relazione al presente Protocollo. Allo

stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, riguardanti la l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

9. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo e sono fatti salvi le comunicazioni previste per legge.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

10. MARCHI

I marchi apponibili sulle Infrastrutture di Ricarica Fast Recharge saranno esclusivamente quelli relativi al progetto EVA+ secondo le indicazioni della Comunità Europea in materia di progetti finanziati, oltre gli obblighi di legge in materia di produzione e proprietà intellettuale, nonché quelli relativi a Enel spa e ad e-distribuzione.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy ED, in vigore nel gruppo ED dal 2014, Parimenti ED nell'esecuzione del presente Accordo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m.e i.

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

13. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di Enel

14. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta. ai seguenti indirizzi

Per ED :

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

Per il Comune:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

15. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231.

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche

internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

ED, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.enel.com, sezione "Gruppo -> Governance -> Il nostro modello". ED auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

ED aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ED proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ED e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di ED e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
